



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di PAVIA

SEZIONE TERZA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Pirola, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1970/2013 R.G. promossa da:

[REDACTED] difeso dall'avv. Campanella Marco

contro:

BANCA POPOLARE COMMERCIO ED INDUSTRIA S.P.A. 03910420961 difesa dagli avv.ti

Marco Pesenti e Luciana Cipolla

Terzo chiamato

[REDACTED] difesi dall'avv. Marco Campanella

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati all'udienza di p.c. e siglati dal giudice a cui integralmente ci si riporta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni del resistente.

Infatti la prescrizione decorre dalle singole operazioni solo quando le stesse hanno valenza solutoria e non meramente ripristinatoria –essendo peraltro onere della banca indicare con un sufficiente grado di determinatezza quali rimesse hanno valenza solutoria-. Altrimenti –come nel caso di specie, posto che si tratta di conto corrente con apertura di credito mediante affidamento- la prescrizione decorre solo dalla chiusura del conto.

Il ricorrente non è in corso in alcuna decadenza. Infatti le contestazioni ex art.1832 c.c. concernono esclusivamente la correttezza delle scritture contabili, e non certamente la nullità delle clausole contrattuali.

Il conto corrente è stato aperto il 2.1.1991.



Fino all'entrata in vigore della delibera Ccir le clausole anatocistiche sono pacificamente nulle.

Dopo il 1.7.2000 sono valide le clausole contrattuali che prevedano la corresponsione di interessi anatocistici, purchè esse siano espressamente pattuite e sottoscritte e la corresponsione degli interessi – attivi e passivi- sia concordata in modo paritetico –oltre al rispetto delle ulteriori formalità – comunicazione al correntista dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera Ccir 9.2.2000-.

Deve ritenersi che sia necessaria una specifica approvazione per iscritto di tale clausola –nella specie mancante-, posto che comunque una eventuale corresponsione di interessi anatocistici ancorchè stabilita in modo paritetico sarebbe peggiorativa rispetto al periodo antecedente che prevedeva –stante la nullità della clausola, la completa assenza di interessi anatocistici-. Non rispetta quindi il requisito previsto dalla delibera del Ccir la semplice comunicazione unilaterale della banca –peraltro nel caso di specie neppure provata in giudizio-.

Consegue quindi la nullità della clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto sotto il profilo della corresponsione di tassi anatocistici –sia per il periodo ante delibera Ccir 9.2.2000, sia per il periodo successivo alla sua entrata in vigore-. Quindi tutte le somme versate dal correntista alla banca a titolo di interessi anatocistici per tutta la durata del conto corrente sono stati versati dallo stesso senza causa. Per l'effetto gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione –Cass. sez.un. n.24418 del 2.12.2010- con tasso determinato in quello degli interessi legali fino al 9.3.1992 e poi dal 10.3.1992 dal valore minimo –per gli interessi debitori- e massimo –per quelli creditori- dei Bot annuali emessi nei dodici mesi precedenti ad ogni chiusura trimestrale del conto.

Inoltre deve essere dichiarata la nullità dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto nella parte in cui è previsto l'addebito in conto corrente di interessi in misura superiore a quelli legali. Infatti la pattuizione degli stessi deve essere specificamente voluta e approvata da entrambe le parti, secondo un criterio predeterminato e condiviso ai sensi dell'art. 1284 c.c. e ex art. 117 co. t.u.b –norma già introdotta dalla l.154/92- che stabilisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi-. Quindi i tassi di interessi ultralegali non possono essere stabiliti unilateralmente dalla banca –ex plurimis Cass n.270/06-. Inoltre prima dell'entrata in vigore della legge 154/92, l'eventuale pattuizione di interessi ultralegali con rinvio agli usi di piazza è nulla per difetto di univocità, per difetto di univoca determinabilità del tasso di interesse sulla base del documento contrattuale –Cass. n.23974 del 25.11.2010-. La mancata contestazione degli estratti conto vale solo come accettazione delle appostazioni contabili e non può valere come accettazione dei criteri in virtù dei quali si determinano le somme iscritte.

Quindi anche gli importi calcolati per interessi ultralegali devono essere scomputati dal calcolo del saldo finale del conto corrente, in quanto corrisposti senza titolo.

Inoltre, deve essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la commissione di massimo scoperto, in quanto dai contratti prodotti risultava assolutamente indeterminato il criterio in base al quale ne veniva calcolato il tasso. Infatti, tale clausola, infatti, a giudizio dello scrivente, può ritenersi valida, ma solo ove siano stabiliti in modo chiaro, il tasso applicabile, i criteri di applicazione dello stesso e di calcolo, la periodicità dello stesso e la medesima sia specificamente approvata per iscritto. Solo in tal modo –in linea con quanto ora previsto dall'art. 117 bis t.u.b. introdotto dal d.l. 201/11- il cliente della banca può essere reso consapevole dell'onere aggiuntivo che accetta di assumere –cfr. Trib Reggio Emilia 23.4.2014; trib Monza 22.11.2011- Tali ulteriori indicazioni nello specifico mancano rendendo indeterminata l'oggetto di tale clausola e quindi nulla la stessa.

Conseguentemente anche le somme pagate a titolo risultano corrisposta senza titolo.

Per analogo motivo –indeterminatezza- e per assenza di specifica pattuizione scritta deve essere dichiarata la nullità della clausola dell'art. 7 delle condizioni di contratto che prevedeva per le spese di tenuta e chiusura periodica del conto.



Inoltre, in assenza di specifica pattuizione scritta –non risultante nel caso specifico- la banca non poteva differire la decorrenza della valuta ad un giorno diverso da quello dell'effettivo accredito della somma sul conto.

Pertanto il saldo al 15.7.2013 del rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato correttamente ricostruito dal ctu nell'ipotesi sub V della perizia –ipotesi che recepisce integralmente gli effetti delle dichiarate nullità, con conseguente inutilità dell'integrazione della ctu richiesta da parte resistente-.

La ctu ha accertato che, alla suddetta data, a fronte di un apparente saldo passivo per il correntista di € 30.255,48 €, risultava un importo illegittimamente addebitato dalla banca pari a € 215.283,73.

La domanda riconvenzionale di parte resistente deve essere rigettata in quanto stante il saldo positivo a credito del correntista viene meno il presupposto per la revoca degli affidamenti concessi con contratto 24.4.2008 non sussistendone i presupposti.

La domanda del ricorrente di condanna della banca alla restituzione della somma risultante dalla determinazione conclusiva dei rapporti debito/credito è ammissibile perché non costituisce domanda nuova ma specificazione della domanda originaria di determinazione del saldo del conto.

Infatti rispetto alla domanda originaria la stessa ha la medesima causa petendi.

La specificazione della stessa trova giustificazione nella domanda riconvenzionale della banca che ha chiesto la condanna del ricorrente – e dei terzi chiamati in qualità di condebitori solidali- al pagamento del saldo del conto e delle rate non pagate del contratto di finanziamento, sul presupposto quindi della risoluzione del contratto di conto corrente. Risoluzione accettata anche dal ricorrente che quindi, per effetto della stessa è divenuto legittimato a specificare l'unica originaria domanda che poteva formulare al momento della proposizione del ricorso introduttivo –essendo ancora in essere il rapporto di conto corrente-.

Pertanto il rito sommario ex art. 702 bis è un rito destrutturizzato e non vi sono le rigide preclusioni del rito ordinario per la modifica della domanda.

Pertanto il resistente deve essere condannato alla restituzione dell'importo di € 185.028,25 pari al credito residuo sussistente al momento della chiusura del conto per effetto di quanto rideterminato dal ctu [215.283,73 importo illegittimamente addebitato per effetto delle caluse dichiarate nulle – 30.255,48 saldo passivo apparente in favore della banca].

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così decide:

1. **Accerta e dichiara** la nullità delle clausole di cui all'art. 7 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa nella parte in cui: a) è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici; b) è prevista l'addebito in conto corrente di interessi ultralegali; c) è previsto l'addebito di commissioni di massimo scoperto e di spese; d) è prevista l'applicazione di interessi ultralegali applicata nel rapporto di conto corrente sulla differenza fra giorni valuta e giorno della data dell'operazione e, per l'effetto,
2. **Condanna** Banca Popolare Commercio e Industria spa a restituire a **Negri Paolo** la somma di € 185.028,25, oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora per effetto della lettera 23.4.2013 fino al saldo effettivo
3. **Rigetta** la domanda riconvenzionale di parte resistente
4. **Condanna** Banca Popolare Commercio e Industria spa a pagare **Negri Paolo** nonché a **Negri Dario e Vill Maria** con distrazione a favore dell'avv. Marco Campanella in qualità di difensore antistatario le spese di lite che liquida in € 15.000, oltre il 15% per spese generali, oltre € 338 di esborsi, oltre IVA e Cpa di legge
5. **Pone definitivamente** a carico di parte resistente le spese di ctu



Accoglimento totale del 25/06/2015
RG n. 1970/2013

Pavia 24.6.2015

Il Giudice
dott. Andrea Francesco Pirola

